



R.G.N. 1159/2017

DEP. N.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione III Civile

Composta dai magistrati:

Dott.ssa	Presidente
Dott.	Consigliere
Dott.ssa	Giudice Ausiliario rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile promossa in appello con citazione notificata il 3/04/2017

da

con proc. e dom. l'avv. Chiara Pernechele in Padova per mandato in calce
all'atto di citazione di appello

appellante

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI
VERONA – SEZIONE DI PADOVA, in persona del Ministro pro tempore –
C.F. 97149560589**

rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, legale

domiciliataria in Venezia

appellato

Oggetto: Riforma dell'ordinanza del Tribunale di Venezia di data 4/03/2017
nel procedimento n. 2564/2016 R.G.

in punto: impugnazione ex art. 35 D.Lvo 25/2008

Causa trattata all'udienza del 8/01/2018

CONCLUSIONI:

Il procuratore dell'appellante ha così concluso:

Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, *contra iis rejectis*, in riforma dell'ordinanza del Tribunale di Venezia del 4 marzo 2017 e notificata telematicamente in data 13 marzo 2017 nell'ambito del procedimento n. 2564/16 R.G.:

- In via preliminare, accertare ed accogliere i motivi di gravame su esposti nel merito e per l'effetto, riformare l'ordinanza impugnata, riconoscendo la verosimiglianza della storia resa dal Sig. _____ e pertanto, concedere la protezione sussidiaria nella forma di cui all'art. 14 lettera a); b); et c) del D. Lgs. 251/2007;
- in subordine, riconoscere la protezione umanitaria ex art. 5 co. 6 del D. Lgs. 286/1998.

Con vittoria si spese, diritto e onorari in entrambi i gradi di giudizio, chiedendo altresì, stante la richiesta di patrocinio a spese dello stato, la *liquidazione* dell'onorario di questo patrocinio *ex lege*.

Il procuratore dell'appellato ha così concluso:

Voglia la Corte d'Appello adita:

In via principale, nel merito: rigettare l'appello *de quo* in quanto infondato in fatto e in diritto per le motivazioni sopra esposte, con conseguente rigetto del ricorso originario e conferma dell'impugnata ordinanza.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

CONCISA ESPOSIZIONEDELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

La sentenza è redatta ai sensi dell'art. 9 octies D.L. 83/2015, conv. in l. 132/2015 pubbl. G.U. n. 192 del 20.8.2015 ("Gli atti di parte e i provvedimenti depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica").

Con ordinanza pronunciata ex art. 702 bis c.p.c. il 4/03/2017, il Tribunale di Venezia rigettava la domanda proposta dal _____ volta ad ottenere un provvedimento di tutela internazionale. Rilevava il Tribunale che il richiedente, proveniente dalla Nigeria, non aveva dato prova circostanziata dei presupposti necessari ad ottenere una delle misure di protezione richieste. Con atto di citazione tempestivamente notificata, _____ impugnava la decisione, chiedendone la riforma. Ritualmente citati si costituivano il Ministro dell'Interno e la Commissione chiedendo la conferma della decisione. La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti all'udienza dell'8/01/2018.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Giova ricordare che gli strumenti di protezione internazionale sono sostanzialmente tre.

L'asilo politico (rifugiato) spetta a chi dimostri un fondato timore di subire nel proprio paese una persecuzione personale ai sensi della Convenzione di Ginevra, che definisce, all'articolo 1, rifugiato "chi temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo una cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di siffatti avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui

sopra". La protezione sussidiaria, qualora il soggetto non dimostri di aver subito una persecuzione personale ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951, ma tuttavia provi il rischio di subire un danno grave se tornasse nel suo paese di origine. Infine il permesso di soggiorno umanitario, che viene rilasciato quando non sussistono i requisiti per l'asilo politico, né tantomeno quelli per la protezione sussidiaria. Si ha diritto a tale permesso quando sussistono seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali dello Stato italiano.

Nella fattispecie il ricorrente, è cittadino nigeriano giunto in Italia nel giugno 2015, proveniente dalla Libia. Riguardo ai motivi che lo indussero a lasciare il suo Paese, egli riferisce che fu costretto a partire perché suo padre, in prossimità della morte, comunicava alla famiglia l'intenzione di lasciargli l'intero patrimonio, nonostante fosse l'ultimo nato escludendo, in tal modo, il primo e l'ultimogenito. Tale scelta sarebbe stata motivata dalla mancanza di fiducia nei confronti di un figlio e dai notevoli impegni lavorativi dell'altro, motivazioni apparentemente ben accettate dai fratelli di lui ma non dai fratelli del padre che avrebbero manifestato il loro disappunto ritenendo la decisione in forte contrasto con la tradizione, tanto che irrompevano in casa con l'intenzione di uccidere il richiedente che teme il rientro in patria per paura di essere ucciso dagli zii.

Nel merito, le motivazioni addotte non costituiscono, di per sé, adeguato motivo a fondamento della domanda di protezione internazionale e, pertanto, va confermato il diniego di riconoscimento dello status di rifugiato respingendo la domanda che, così prospettata, non integra né i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, né quelli per la protezione sussidiaria.

Quest'ultima forma di protezione deve essere infatti riconosciuta quando esiste il rischio effettivo di essere sottoposto a pena di morte, tortura o

trattamenti inumani e degradanti (art. 14 del D. Lgs. n. 251/2007, richiamato dall'art. 2 lettera f) del D. Lgs. n. 25/2008); chi non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato può infatti ottenere la protezione sussidiaria solo se vi siano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, il che non sussiste nel caso di specie, atteso che la narrazione evidenzia fatti che non possono essere ascritti a situazioni di disordini interni o persecuzioni ma a vicende di natura meramente privata e che nell'Imo state non ricorre una situazione di violenza generalizzata (v. Rapporto EASO giugno 2017 p. 25).

Nella vicenda esposta restano confermati gli elementi tali da integrare i gravi motivi di carattere umanitario di cui all'art. 5, comma 6, D.Lgs. 286/ 1998, in particolare la seria malattia manifestatasi recentemente e documentata mediante documentazione medica rilasciata da strutture sanitarie locali; si sottolinea che in patria il richiedente non avrebbe la possibilità, per motivi economici e per la situazione del welfare in Nigeria (v. Rapporto "Per il mondo Onlus"), di accedere alle cure, trovandosi così in situazione di vulnerabilità.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Venezia, Sezione III^a civile, pronunciando in via definitiva nella causa come indicata in epigrafe così provvede:

- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza 4/03/2017 del Tribunale di Venezia, dispone la concessione ad _____ di un permesso di soggiorno umanitario;
- compensa le spese;
- liquida le spese al legale dell'appellante, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, come da separato decreto.

Così deciso in Venezia in data 19/02/2018

La Presidente

dott.ssa _____

La Giudice Ausiliario est.

dott.ssa _____

Il Cancelliere

Dep.....

Il Cancelliere

Inviare comunicazioni

in via telematica

oggi.....

Il Cancelliere